Prot. 11806/p/cv

Roma, 2 novembre 2026

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione della CNCE

Loro sedi

Lettera Circolare n. 62-2026

Oggetto: Adesione automatica previdenza complementare- ulteriori chiarimenti

A valle del webinar del 29 settembre scorso e anche in considerazione degli ulteriori scambi intercorsi tra il Prevedi e la Covip stessa, in allegato si fornisce un documento di riepilogo dei chiarimenti già forniti in occasione del webinar in relazione alle novità introdotte, in materia di previdenza complementare, dalla legge di bilancio 2026, rimanendo comunque a disposizione per gli eventuali approfondimenti del caso.

Nel ringraziarVi per la cortese attenzione e collaborazione, inviamo un cordiale saluto.

Per Prevedi
Il Direttore
f.to Diego Ballarin

Per CNCE
Il Direttore
f.to Bianca Maria Baron

Via Nizza, 45 - 00198 Roma
Tel: 0688803520 – Fax 0686320604
www.prevedi.it e-mail: info@prevedi.it

Via G.A.Guattani, 24 – 00161 Roma
Tel: 06852614 - Fax: 0685261500
www.cnce.it e-mail: info@cnce.it

ADESIONE AUTOMATICA

ULTEIRORI CHIARIMENTI

Aggiornamento al
29/10/2026

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE
PARITETICA PER LE CASSE EDILI

COSA DEVONO FARE LE AZIENDE EDILI QUANDO ASSUMONO UN LAVORATORE

Informare il lavoratore in merito a:

- Gli Accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare
- Il fondo pensione destinatario dell'adesione automatica (per i CCNL Edili-industria e Edili-artigianato è il Fondo Prevedi)
- Le facoltà esercitabili entro 60 giorni dall'assunzione, le opzioni di destinazione del TFR e le relative tempistiche e il funzionamento dell'adesione automatica

Consegnare al lavoratore il mod. ministeriale **TFR3** per raccoglierne le conseguenti dichiarazioni e scelte entro i 60 giorni successivi all'assunzione

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

COSA DEVE FARE IL LAVORATORE ASSUNTO DALL'IMPRESA EDILE

1) Compilare il mod. TFR3 per comunicare al datore di lavoro:

1.1) se è la sua prima assunzione (cioè il suo primo contratto di lavoro dipendente in Italia): in questo caso deve compilare anche la sezione 1 del mod. TFR3 entro 60 giorni dall'assunzione

Oppure

1.2) se non è la sua prima assunzione e, di conseguenza, se:

1.2a) ha già un accantonamento di TFR presso un fondo pensione (con o senza contributo % sulla retribuzione): deve compilare anche la sezione 2 del mod. TFR3 entro 60 giorni dall'assunzione

1.2b) non ha ancora un accantonamento di TFR presso un fondo pensione (cioè non ha mai destinato TFR ad un fondo pensione oppure, se lo ha destinato, ha poi riscattato la posizione maturata): **non deve compilare né la sezione 1 né la sezione 2 del mod. TFR3.**

Quindi, il lavoratore assunto dall'impresa edile che abbia già un'adesione a Prevedi senza conferimento di TFR, non deve compilare la sezione 1 o 2 del mod. TFR3 e, se vuole versare il TFR a Prevedi (anziché tenerlo in azienda), deve compilare il modulo di integrazione/variazione contributiva (lettera B.1 di tale modulo).

COSA ACCADE SE IL LAVORATORE NON COMPILA LE SEZIONI 1 O 2 DEL MOD. TFR3 ENTRO 60 GIORNI DALL'ASSUNZIONE

Nel caso 1.1 della slide precedente: aderisce automaticamente a Prevedi con il 100% del TFR maturando + contributo contrattuale + 1% a carico lavoratore e 1% a carico azienda. Contribuzioni dovute dalla data di assunzione e versate il mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.

Nel caso 1.2a della slide precedente: aderisce automaticamente a Prevedi con il 100% del TFR maturando + contributo contrattuale + % a carico lavoratore e % a carico azienda nella misura già in precedenza attivata oppure, se non le ha ancora attivate, in misura pari all'1% lavoratore + 1% azienda. Contribuzioni dovute dalla data di assunzione e versate il mese successivo alla scadenza dei 60 giorni.

Nel caso 1.2b della slide precedente il lavoratore non deve compilare né la sezione 1 né la sezione 2 del mod. TFR3: il TFR maturando rimane in azienda finché il lavoratore non decida, eventualmente, di conferirlo a Prevedi tramite compilazione del modello di integrazione/variazione contributiva. Per quanto riguarda il contributo contrattuale e quello % sulla retribuzione, si pongono le seguenti alternative:

a) il lavoratore non ha attivato il contributo % sulla retribuzione: l'azienda versa il contributo contrattuale, solo se il rapporto di lavoro è superiore a tre mesi, a decorrere dalla data di assunzione;

b) Il lavoratore ha attivato il contributo % sulla retribuzione: l'azienda versa, a decorrere dalla data di assunzione, il contributo contrattuale (anche in caso di rapporto di lavoro inferiore a tre mesi) + contributo % sulla retribuzione a carico lavoratore e azienda in base all'aliquota scelta dal lavoratore.

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

L'ISTANZA DI PREVEDI ALLA COVIP

Prevedi ha chiesto a Covip di riconoscere, in caso di variazione del datore di lavoro, la continuità delle scelte contributive (e di profilo di investimento) effettuate dal lavoratore nel precedente rapporto di lavoro, come da statuto del Fondo Pensione e da conseguente procedura, consolidata da lunghissimo periodo. L'istanza di Prevedi è stata, successivamente, rilanciata da altri importanti soggetti previdenziali e dalla stampa specializzata in materia economico finanziaria.

La Covip ha convocato e incontrato Prevedi il 16 ottobre u.s. e successivamente, in via informale, ha prospettato il sostanziale accoglimento della nostra istanza, per effetto delle disposizioni statutarie e delle procedure consolidate che prevedono la continuità del rapporto contributivo alla variazione del rapporto di lavoro. La Commissione ha tuttavia precisato che emanerà una specifica direttiva in merito, in attesa della quale il Fondo deve attenersi alle disposizioni generali di legge.

Se la Covip confermerà il via libera all'istanza di Prevedi, i lavoratori già iscritti a Prevedi non ricadranno nell'adesione automatica e, in caso di mancata compilazione del mod. TFR3, continueranno ad applicarsi, come sempre, le misure contributive in precedenza scelte dal lavoratore (sia il TFR che il contributo % sulla retribuzione). Al momento, però, dobbiamo dare seguito alle disposizioni generali, di seguito rappresentate.

ATTENZIONE: se il lavoratore ha già scelto di versare a Prevedi la contribuzione % sulla retribuzione, **questa viene, in ogni caso, mantenuta in occasione dei successivi rapporti di lavoro, a meno che il lavoratore (di prima assunzione o di nuova ma non prima assunzione e con TFR già conferito) non barri l'opzione B del mod. TFR3 oppure non la sospenda utilizzando il modulo di variazione contributiva**. Le scelte opzionabili nel mod. TFR3, infatti, sono in grado di modificare l'aliquota TFR, ma non di modificare l'aliquota % sulla retribuzione, tranne nel caso dell'opzione B del mod. TFR3, la quale, tuttavia, può essere scelta solo dai lavoratori che abbiano una RAL annua inferiore all'assegno sociale tempo per tempo vigente (per il 2026 pari a 7.101,12 euro).

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

SE IL LAVORATORE NEO ASSUNTO E POTENZIALMENTE SOGGETTO AD ADESIONE AUTOMATICA NON COMPILA LA SEZIONE 1 O 2 DEL MOD. TFR3?

Cade nell'adesione automatica e quindi:

- Versa a Prevedi il 100% del TFR maturando, il contributo contrattuale e il contributo % sulla retribuzione in misura pari a quella minima prevista (1% lavoratore + 1% azienda) o superiore se prima dell'assunzione aveva già in essere aliquote contributive % sulla retribuzione superiori a quelle minime.

La Cassa Edile valorizza, nel flusso di adesione a Prevedi: tipologia di adesione = A; % TFR = 100%.

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

DECORRENZA E PRIMO VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE NELLE OPZIONI A, B E C DEL MOD. TFR3

- Ultima frase del riquadro intitolato «meccanismo di adesione automatica» nel mod. TFR3:

«In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e ***inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione.*** *Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data».*

Quindi, il datore di lavoro dichiara e versa alla Cassa Edile le contribuzioni dovute, a partire dalla data di assunzione del lavoratore, **nel mese successivo a quello di scadenza dei 60 giorni dall'assunzione.**

Esempio: assunzione **1° luglio → scadenza 60 giorni 29 agosto → dichiarazione e versamento contributivo nel mese di settembre, con decorrenza dalla data di assunzione.**

IN QUALI CASI VA INVIATO IL FLUSSO DI ADESIONE A PREVEDI?

Lavoratori di prima assunzione (quindi non ancora iscritti a Prevedi); le opzioni possibili sono:

- Tipo adesione = A se il lavoratore non ha compilato il mod. TFR3, oppure ha barrato l'opzione A del mod. TFR3.
- Tipo adesione = B se il lavoratore ha barrato l'opzione B del mod. TFR3.
- Tipo adesione = C se il lavoratore ha barrato l'opzione C e ha indicato Prevedi nel mod. TFR3
- Tipo adesione = X se il lavoratore ha barrato l'opzione D del mod. TFR3 oppure se ha barrato l'opzione C del mod. TFR3, scegliendo una forma pensionistica diversa da Prevedi

Lavoratori non di prima assunzione; le opzioni possibili sono:

- Tipo adesione = A se il lavoratore non ha compilato il mod. TFR3, oppure ha barrato l'opzione A del mod. TFR3.
- Tipo adesione = B se il lavoratore ha barrato l'opzione B del mod. TFR3.
- Tipo adesione = C se il lavoratore ha barrato l'opzione C e ha indicato Prevedi nel mod. TFR3
- Tipo adesione = X se il lavoratore supera i tre mesi nel settore edile e non è ancora iscritto a Prevedi

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

MISURE CONTRIBUTIVE COERENTI CON IL TIPO ADESIONE INDICATO NEL FLUSSO DI ADESIONE

- **Tipologia di adesione = A**

 % TFR = a quella indicata dal lavoratore nel mod. TFR3 (18% o 100%) o, se non ha indicato nessuna misura di TFR, %TFR=100%.

 La contribuzione decorre dalla data di assunzione e comprende: contributo contrattuale + % sulla retribuzione a carico lavoratore e azienda (nella misura già attivata in precedenza o, in mancanza 1%+1%) + TFR maturando 18% o 100%. Il primo versamento viene effettuato nel mese successivo a quello di scadenza del termine di 60 giorni.

- **Tipologia di adesione = B**

 % TFR = a quella indicata dal lavoratore nel mod. TFR3 (18% o 100%) o, se non ha indicato nessuna misura di TFR, %TFR=100%.

 La contribuzione decorre dalla data di assunzione e comprende: contributo contrattuale + TFR maturando 18% o 100% **(l'eventuale contributo % sulla retribuzione, se già attivato in precedenza, viene sospeso)**. Il primo versamento viene effettuato nel mese successivo a quello di scadenza del termine di 60 giorni.

- **Tipologia di adesione = C con scelta espressa per il Fondo Prevedi**

 % TFR = a quella indicata dal lavoratore nel mod. TFR3 (18% o 100%) o, se non ha indicato nessuna misura di TFR, %TFR=100%. La contribuzione a Prevedi ha decorrenza dalla data di assunzione e comprende: contributo contrattuale + TFR maturando 18% o 100% **(se il lavoratore vuole attivare anche il contributo % sulla retribuzione deve compilare il modulo di integrazione/variazione contributiva)**. Il primo versamento viene effettuato nel mese successivo a quello di scadenza del termine di 60 giorni.

- Se il lavoratore barra l'opzione C del mod. TFR3 indicando un fondo pensione diverso da Prevedi, la Cassa Edile invia il flusso di adesione a Prevedi con tipo adesione = X (contrattuale) solo se il lavoratore non è già iscritto a Prevedi.
- Il lavoratore che avesse, in precedenza, attivato il conferimento di TFR a Prevedi dovrà sospenderlo tramite il modulo di integrazione/variazione contributiva.

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

IL MOD. TFR3 PUÒ MODIFICARE LE SCELTE CONTRIBUTIVE FATTE DAL LAVORATORE NEI PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO?

- SI, il mod. TFR3 è idoneo a modificare l'aliquota TFR rispetto alle scelte effettuate in precedenza dal lavoratore: la % TFR contenuta nel flusso di adesione trasmesso dalla cassa edile a Prevedi aggiorna la posizione dell'aderente.
- In caso di adesione automatica conseguente a mancata compilazione del mod. TFR3 o a compilazione dell'opzione A del mod. TFR3 si attiva anche il contributo % sulla retribuzione a partire dalla data di assunzione, nella misura minima (1% lavoratore + 1% azienda, qualora il lavoratore non avesse già attivato tali aliquote in misura superiore: se il contributo % sulla retribuzione era già attivo, rimane valida la % in precedenza scelta dal lavoratore).

QUANDO VA COMPILATO IL MOD. PREVEDI DI VARIAZIONE CONTRIBUTIVA?

Il modulo di integrazione/variazione contributiva va compilato nei seguenti casi:

- lavoratore già iscritto a Prevedi con il solo contributo contrattuale che, durante il rapporto di lavoro, voglia attivare le aliquote contributive % sulla retribuzione e/o conferire TFR maturando a Prevedi
- lavoratore già iscritto a Prevedi che voglia modificare, in aumento o in diminuzione, aliquote contributive volontarie già attivate in precedenza (% sulla retribuzione e/o % TFR maturando);
- lavoratore neoassunto da impresa edile che voglia conferire il TFR maturando a Prevedi e non rientri nei casi previsti dalla sezione I (prima assunzione) e dalla sezione II (già conferito TFR a previdenza complementare): si tratta, quindi, dei lavoratori non di prima assunzione che non abbiano, in precedenza, destinato il TFR alla previdenza complementare, i quali non possono attivarlo direttamente tramite il mod. TFR3.

CNCE
COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI

È ANCORA POSSIBILE SOSPENDERE IL CONFERIMENTO DEL TFR?

Nel caso di Prevedi si, sempre, in qualsiasi momento, tramite il mod. di integrazione/variazione contributiva.

Tuttavia, se il lavoratore sospende il versamento del TFR a Prevedi (oppure ad una qualsiasi altra forma pensionistica complementare), dovrà comunque versarlo ad un'altra forma pensionistica complementare, perché la legge non consente di tenerlo in azienda (finché il lavoratore ha una posizione aperta in una forma pensionistica a cui abbia conferito il TFR maturando).

EVENTUALI ERRORI NEL TFR3

Se l'azienda dichiara che il lavoratore non ha conferito TFR alla previdenza complementare e invece, dal database di Prevedi, risulta una % di contribuzione TFR attiva, si determina un'anomalia: la denuncia contributiva dell'azienda deve essere corretta.

La correzione della denuncia contributiva può essere effettuata in due modi:

1)Il lavoratore rientra nella fattispecie di già conferente TFR alla previdenza e, quindi, decorsi i 60 giorni dall'assunzione, scatta l'adesione automatica a Prevedi

2)Il lavoratore ha barrato la lettera C della sezione 2 del mod. TFR3 scegliendo un'altra forma pensionistica per la destinazione del TFR.

La responsabilità di eventuali errori nella comunicazione dei dati contenuti nel mod. TFR3 grava sul datore di lavoro, che è il soggetto tenuto a comunicare al Fondo Pensione quanto dichiarato dal lavoratore nel mod. TFR3.

(D.Lgs. 252/05 art. 8 comma 7-quinquies - Deliberazione Covip del 19 giugno 2026)

CNCE COMMISSIONE NAZIONALE PARITETICA PER LE CASSE EDILI